

Attualità

Donazioni di cadavere a scopo scientifico

di Andrea Poggiali (*)

Introduzione

Negli Stati Uniti la donazione del proprio corpo a fini scientifici è lecita e l'opinione pubblica non manifesta particolari pregiudizi al riguardo. In Italia invece questa pratica non è espressamente prevista. Da noi ci sono anche molte resistenze culturali all'idea di rendersi disponibili dopo la morte per sperimentazioni od esercitazioni. La mentalità può cambiare, lo si è visto nel caso della cremazione: rimane allora da chiarire l'aspetto normativo. Abbiamo un regolamento nazionale vecchio sia per motivi "anagrafici" che per impostazione. Alcune regioni, avvalendosi della potestà legislativa offerta dalla L. 3/2001 ⁽¹⁾, hanno introdotto la possibilità della donazione volontaria di cadavere. In altre regioni, prive di normativa specifica, è stato proposto (ed in almeno un caso ammesso) l'uso per esercitazioni chirurgiche di parti di cadavere provenienti dagli Stati Uniti. Insomma, siamo di fronte ad una situazione ingarbugliata. Non è una constatazione puramente negativa: sarebbero sicuramente preferibili regole uniformi ed aperte alle nuove esigenze della nostra società, ma la complessità del quadro italiano è comunque il terreno ideale per approfondire spunti altrimenti trascurati. Di seguito prendo in esame quanto compare nella normativa nazionale, quanto è stato legiferato a livello regionale, cosa è emerso ultimamente sotto la spinta di associazioni collegate agli Stati Uniti.

Le disposizioni del regolamento nazionale

Data la brevità del testo riporto i relativi articoli del D.P.R. 285/90 ⁽²⁾, senza bisogno di ricorrere a riquadri, appendici o note.

⁽¹⁾ L. Cost. 18/10/2001, n. 3 "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione", in G.U. n. 248 del 24/10/2001.

⁽²⁾ D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990.

Art. 35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti

2. Il direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'auto-

rità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo. ...

Art. 42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero."

Sono disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle rintracciabili nei regolamenti del 1942 e del 1975⁽³⁾. Questo significa che per decenni sono rimaste ignorate le esigenze manifestate dal mondo scientifico⁽⁴⁾.

Il D.P.R. 285/90 va applicato alla luce dell'art. 413 c.p. che recita: "Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi ...".

Scorrendo la letteratura medico legale leggiamo in Rodriguez⁽⁵⁾ che il regio decreto 1592/33 (richiamato nell'articolo 40) consente di utilizzare a fini scientifici solo i cadaveri non reclamati dai familiari fino al sesto grado: in pratica nessuno. Non concordano su questo vincolo Monelli e Giannelli⁽⁶⁾, che ritengono sufficiente l'espressione della volontà del defunto circa la destinazione del proprio corpo per escludere il reato di cui all'art. 413 c.p.. La posizione di Monelli e Giannelli è condivisa dal prof. Giuliano Giorgio Cerulli della Nicola's Foundation Onlus, e dal prof. De Caro della Dosan (Associazione per la donazione della salma per l'insegnamento anatomico).

⁽³⁾ R.D. 21/12/1942-XXI, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in G.U. n. 139 del 16/6/1942.

D.P.R. 21/10/1975, n. 803 "Regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 1 alla G.U. n. 22 del 26/1/1976.

⁽⁴⁾ In Repubblica-Università Bologna, mercoledì 14/2/2007, pag. XI, è pubblicata un'intervista al prof. Manzoli, ordinario di Anatomia umana dell'Università di Bologna. Il professore, in occasione di un convegno da lui organizzato su "Body donation e philanthropy", lamenta il fatto che i suoi studenti (ma anche gli specializzandi in chirurgia) devono recarsi a New York o a Parigi per potersi esercitare. Nell'intervista è menzionato un progetto di legge per la donazione dei corpi, presentato dalla parlamentare bolognese Katia Zanotti.

⁽⁵⁾ "Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285", di Daniele Rodriguez, in Rivista Italiana di Medicina legale XIII, 1991.

⁽⁶⁾ "Note medico-legali sulla utilizzazione dell'encefalo a scopo di studio e ricerca scientifica", di Aurelio Monelli e Antonella Giannelli, in Rivista Italiana di Medicina Legale XVI, 1994.

Come si vede siamo nel campo delle interpretazioni: l'art. 413 c.p. permane invariato.

Finora ho riassunto le posizioni di medici legali e di clinici: ci sono però aspetti che sfuggono a questi professionisti e che attirano invece la mia attenzione di medico igienista. Ad esempio la parte relativa alle prescrizioni sul trasporto. L'art. 35 rimanda agli articoli precedenti, che disciplinano il trasporto di cadaveri finalizzato alla sepoltura: ciò comporta l'utilizzo di feretri con il marchio del costruttore e con i sigilli apposti dall'incaricato AUSL⁽⁷⁾, la doppia cassa nel caso di trasporti oltre i 100 chilometri, ed in determinati periodi dell'anno il trattamento antiputrefattivo ex art. 32 D.P.R. 285/90. Naturalmente occorre un carro funebre autorizzato guidato da un operatore di ditta di pompe funebri. Tali prescrizioni dovrebbero valere non solo per il trasporto di cadavere ma anche per le parti di esso, visto che nell'art. 35 non si menziona un regime differenziato per quest'ultima eventualità: ricordo che la violazione di ciascuna delle prescrizioni citate comporta una sanzione di 3.098 Euro⁽⁸⁾. Qualcuno potrebbe obiettare che per le parti di cadavere non ci si deve basare sulla disciplina dettata dal D.P.R. 285/90 bensì su quella dettata dall'art. 3 D.P.R. 254/03: il fatto è che il D.P.R. 254/03 sorvola sui dettagli⁽⁹⁾. C'è pertanto una lacuna relativamente alle esigenze di conservazione durante il trasporto ed alle conseguenti caratteristiche dei contenitori e dei mezzi di trasporto: il fatto di basarsi ancora sugli articoli che disciplinano i trasporti destinati a sepoltura è anacronistico.

Sempre in materia di trasporto richiamo la vostra attenzione su di un possibile equivoco. L'art. 41 prevede una autorizzazione della "autorità sanitaria locale". In alcuni commenti al D.P.R. 285/90 ho let-

⁽⁷⁾ L'obbligo dei sigilli non è contemplato dal D.P.R. 285/90 ma figura nel paragrafo 9.7 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa", in G.U. n. 158 del 8/7/1993.

⁽⁸⁾ Ho trattato questo tema nell'articolo "L'ingiustizia del sistema sanzionatorio", in I Servizi Funerari n. 4/2006.

⁽⁹⁾ D.P.R. 15/7/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", in G.U. n. 211 del 11/9/2003. Art. 3, co.2:

"Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio". Il decreto non entra nel merito delle prescrizioni: naturalmente nessuna AUSL praticherà mai un'iniezione di formalina su di un arto amputato, però delle linee guida sarebbero gradite."

to che essa è la Azienda Sanitaria Locale (ASL). Non è così: in base all'art. 13 L. 833/78 l'autorità sanitaria locale è il sindaco⁽¹⁰⁾.

Concludo con una precisazione doverosa. Nell'introduzione ho definito "vecchie" le disposizioni del D.P.R. 285/90, perché riprese dal primo regolamento di polizia mortuaria. D'accordo, non sono più attuali, però prima di giudicare dobbiamo risalire a quei tempi. Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, un oscuro estensore del regolamento di polizia mortuaria si preoccupa delle salme "non reclamate" destinate allo studio ed alla ricerca; chiede che venga verificato l'effettivo disinteresse dei parenti ed inserisce un ulteriore controllo sugli spostamenti della salma, oltre a quello costituito dall'autorizzazione prevista per tutti i cadaveri, affidando al direttore di sala anatomica il compito di annotare i trasferimenti di parti di cadavere ai singoli istituti che le richiedono. Adesso il sistema risalente al 1942 mostra i suoi limiti, ma allora fu elaborato con precisione. Inoltre, se è vero che sostanzialmente i regolamenti del 1975 e del 1990 hanno mantenuto per questa tipologia di salme le stesse disposizioni del 1942, in realtà una piccola differenza è osservabile: riguarda la riconsegna dopo il loro utilizzo. L'art. 32 D.P.R. 1880/42 non menziona accorgimenti particolari. L'art. 34 D.P.R. 803/75 dispone che terminato il periodo per l'insegnamento o le indagini scientifiche la salma sia ricomposta. L'art. 35 D.P.R. 285/90 raccomanda un trattamento di estremo riguardo verso corpi dimenticati da tutti: terminato lo studio scientifico, la salma deve essere "ricomposta con la migliore cura". Questa indicazione è l'unico punto del D.P.R. 285/90 in cui dalla grigia elencazione di procedure, prescrizioni e requisiti affiora il sentimento che informa l'intero regolamento: la pietà verso i defunti. Detto questo, vediamo cosa hanno fatto le regioni.

La legislazione regionale

La Lombardia è stata la prima regione a legiferare in materia di polizia mortuaria ed ha avuto il coraggio di affrontare quasi al completo le problematiche del D.P.R. 285/90. La L. 22/03⁽¹¹⁾ all'art. 5 co. 2 recita: "Nel caso in cui la persona deceduta abbia

disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese del ricevente".

La legge è stata seguita dal regolamento 6/04⁽¹²⁾, che all'art. 44 recita: "1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate. – 2. L'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere. – 3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo. – 4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto. – 5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio".

L'apertura alla donazione del cadavere è storica e non è l'unica novità. Scompare l'obbligo di registrazione dei trasporti di parti di cadavere che il D.P.R. 285/90 attribuisce ai direttori di sale anatomiche: questo fa presumere che con il regolamento lombardo il cadavere o parte di esso può essere trasportato direttamente alla struttura sanitaria che ne fa richiesta, senza dovere sottostare al passaggio intermedio presso un Istituto universitario. Quanto al divieto di commercio dei cadaveri rilasciati a scopo di studio, la ritengo una disposizione lungimirante. Alla Lombardia si è accodata la Regione Marche, con la L. 3/05⁽¹³⁾, che all'art. 4 recita: "1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno

⁽¹⁰⁾ L. 23/12/1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in S. O. alla G.U. 28/12/1978, n. 360. Art. 13:

"... I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale ...".

⁽¹¹⁾ L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", in B.U.R.L. n. 47 del 21/11/2003.

⁽¹²⁾ Regol. Reg.le Lombardia 9/11/2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", in B.U.R.L. n. 46 del 12/11/2004.

⁽¹³⁾ L.R. Marche 1/2/2005, n. 3 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali", in B.U.R.M. n. 14 del 10/2/2005.

comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese del ricevente.”.

Lombardia e Marche (e magari altre regioni nel tempo intercorso fra la redazione del presente articolo e la sua pubblicazione) hanno fatto un passo avanti rispetto al resto dell'Italia. Ci sono altre esperienze in grado di fornire spunti interessanti? Ne ho accennato in introduzione: c'è lo “sbarco” di parti di cadavere dagli Stati Uniti.

L'esperienza del *cadaver lab*

Da un paio di anni, in occasione di congressi su tecniche di chirurgia ortopedica, viene offerta la possibilità di usufruire del “cadaver lab”, un'esercitazione condotta su parti di cadavere provenienti dagli Stati Uniti. L'associazione che propone tale esercitazione si dichiara pronta a fornire una lunga serie di garanzie: le parti di cadavere sono procurate da un istituto accreditato negli Stati Uniti che non opera a fini di lucro, non provengono direttamente o indirettamente da Stati in cui si prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di tessuti e/o organi prelevati da cittadini deceduti per cause naturali od in cui se ne fa libero commercio, il trasporto avviene in sicurezza biologica secondo normative IATA e nazionali ed è accompagnato da due tecnici che seguono tutta la fase di arrivo ed utilizzo ecc.. Viene anche data assicurazione sul rispetto, oltre che della normativa del Paese di provenienza, di quella italiana.

A mio avviso ci si muove sul filo dell'equivoco, anche se per una buona causa. Come titolo sufficiente per consentire l'esercitazione viene infatti vantata la mancanza di rilievi da parte del Ministero della salute, che è informato dell'iniziativa dovendo autorizzare l'importazione delle parti di cadavere. Viene pure invocata la forza del “precedente”, cioè il fatto che la prima esercitazione svolta sul territorio italiano non ha incontrato ostacoli da parte dell'AUSL competente per territorio. Queste possono essere forme di legittimazione di un'iniziativa, ma non sono autorizzazioni: è d'altra parte difficile contestare l'assenza di un'autorizzazione quando non si sa chi deve rilasciarla ed a quali condizioni. La procedura prevista dal D.P.R. 285/90 non si adatta all'importazione di parti di cadavere. Credo che lo scopo dell'associazione sia proprio quello di smuovere l'ambiente, utilizzando con qualche forzatura procedure che in realtà appartengono all'ambito ben codificato dell'importazione di parti di cadavere finalizzata a trapianto⁽¹⁴⁾. In tal caso, forse è giustificato il comportamento di quelle AUSL che evitano di eccedere in zelo: ciò che adesso è in fase di “sdoganamento” potrebbe essere recepito a livello legislativo, con i tempi purtroppo tipici del nostro legislatore.

Certo, nel frattempo sarebbe consolante sentire la voce del Ministero della salute. Almeno un orientamento.

() Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna.*

⁽¹⁴⁾ Conferenza Stato-Regioni, seduta del 21 marzo 2002. Oggetto: “Linee guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico”. D.M. Salute 2/12/2004 “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti”.